

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3883

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSELLI, SERVELLO, PARIGI, RUBINACCI, POLI BORTONE**

*Presentata il 4 maggio 1989*

### Risarcimento del danno per le vittime del terrorismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Piazza Fontana, treno di Natale, *Italicus*, stazione di Bologna e piazza della Loggia, stanno a ricordare, unitamente alle uccisioni da Moro a Ruffilli, da La Torre a Dalla Chiesa, il dolore arrecato al popolo, per colpirne la forza morale.

Nell'ottobre scorso, in occasione del processo per la strage del treno di Natale, si è avuta la costituzione, come parti civili, degli eredi delle numerose vittime e di alcune centinaia di feriti, assistiti ed aiutati a tale fine, da comitati ed associazioni.

Una delle parti civili, una donna, che la sorte ha voluto sopravvivesse alla figlia ed al marito, raccontava dei tempi lunghi per ottenere la pensione di invalidità ci-

vile e avendo, a causa delle ferite, perso un occhio, precisava che ad una sua richiesta di aiuto per l'acquisto di una protesi adeguata le era stato risposto che i fondi erano finiti. Altri riferivano storie analoghe, e parlavano della solitudine e dell'indifferenza nella quale si erano venuti a trovare.

Lo Stato è sicuramente carente nei loro confronti.

Al di là delle lodevoli intenzioni, i comitati, che assistono queste parti lese, finiscono per cadere in strumentalizzazioni. Più che mirare al recupero dei danni — cosa molto spesso impossibile per mancanza di mezzi da parte del condannato — finiscono col perseguire unicamente l'affermazione di tesi politiche, ed

è fatale che la passione politica li porti anche a polemizzare con il giudice quando questi non aderisca alle loro tesi.

Ne consegue che la magistratura molto spesso, in questi processi ha subito, come conseguenza di questi atteggiamenti, una ingiustificata perdita di prestigio.

Campagne ispirate a una visione stalinista del processo penale, inteso, indipendentemente dalle prove, quale strumento per schiacciare moralmente la controparte, hanno imposto e tendono ad imporre tesi senza il valido supporto della prova, e si basano su fragili convinzioni, che non reggono al vaglio critico, e non forniscono quella certezza di responsabilità che una sentenza deve avere.

Senza una adeguata analisi delle situazioni, si è spesso fatto appello alla piazza per sfruttarne le emozioni e organizzare linciaggi morali favorendo, a volte, deviazioni di indagini. Tesi prive di supporto vengono diffuse perdendo di vista il reale, salvo criticare chi le disattenda, ingenerando tensioni e perdite di prestigio dell'organo giudicante.

Molte volte sembra che si persegua la condanna per la condanna, purché di parte avversa, indipendentemente dal fatto che essa raggiunga veramente i colpevoli.

Ai comitati spesso si aggiunge la costituzione di parte civile di regioni, province e comuni che non riescono nemmeno a documentare i danni reali. Anch'esse perseguono, con il danaro pubblico, più che il risarcimento l'affermazione di tesi accusatorie. Secondo alcuni ciò influenza anche i magistrati.

Il Parlamento ha emanato alcune leggi che prevedono « speciali elargizioni » a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche. Il termine « elargizione » usato è particolarmente infelice. Il principio è erraneo. Un cittadino danneggiato per delitti contro lo Stato deve essere sollevato dai danni integralmente, salvo rivalsa sui colpevoli, e non anche gratificato, e nemmeno sussidiato.

La somma di lire 100 milioni, elargita nei casi previsti dalla vigente legislazione, è assolutamente inadeguata per gli aventi diritto.

La perdita di un congiunto, magistrato o carabiniere o semplice cittadino, con famiglia a carico e figli in età minore, non può intendersi risarcita con una cifra pari ad un premio di consolazione della Lotteria Italia. Ma, oltretutto, nelle norme in vigore non è prevista alcuna forma di « speciale elargizione », per i cittadini italiani o stranieri o apoliti « che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche subiscano una invalidità permanente » inferiore « all'80 per cento della capacità lavorativa ». Nessuna « elargizione » è inoltre prevista per invalidità temporanea, per danni alle cose, ed altro.

Riteniamo quindi necessario rivedere soprattutto i concetti informativi dell'attuale legislazione in materia.

Il terrorismo, di qualsiasi natura sia, mira a colpire istituzionalmente la Repubblica, paralizzarne il funzionamento e screditarne l'immagine.

La Repubblica, perciò deve rispondere, facendo scudo, non a parole, intorno al colpito e alla sua famiglia, e dimostrare di sapere eliminare, per quanto è possibile, le conseguenze economiche e morali del reato.

Solo così il cittadino si sentirà rappresentato e difeso. Non risarcire il danno materiale e morale subito dal cittadino, magistrato, poliziotto o civile, colpito da « delitti contro la personalità dello Stato », significa favorire gli obiettivi di qualsiasi tipo di terrorismo, generando, se ancora ve ne fosse bisogno, ulteriore sfiducia nelle istituzioni.

In sostanza proponiamo che lo Stato assicuri il cittadino danneggiato da reati compiuti contro di esso, assumendo a proprio carico, salvo rivalsa sui responsabili, il risarcimento dei danni in favore dei cittadini e degli enti colpiti da atti di terrorismo, sia politico che mafioso o camorristico, secondo i normali criteri stabiliti dal diritto civile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in favore delle vittime e dei superstiti di azioni terroristiche, lo Stato si surroga ai diritti delle parti offese nei confronti dei responsabili, e solleva dai danni:

*a)* i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi, eredi di vittime del terrorismo, sempre che essi, ed il loro dante causa, risultino estranei ad associazioni terroristiche di qualsiasi tipo o colore politico;

*b)* i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno riportato danno alla persona ed alle cose a seguito di atti di terrorismo, purché risultino estranei ad associazioni terroristiche di qualsiasi tipo o colore politico;

*c)* gli eredi di dipendenti di enti pubblici e di cittadini vittime del dovere;

*d)* i dipendenti di enti pubblici ed i cittadini che hanno subito lesioni o ferite nell'esercizio del loro dovere;

*e)* i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi o i loro eredi che hanno subito danni a seguito di atti di stampo mafioso o camorristico compiuti per inibire funzioni dello Stato purché essi ed il loro dante causa risultino estranei a qualsiasi tipo di associazione malavitosa;

*f)* le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente pubblico danneggiato da atti di terrorismo politico, mafioso o camorristico.

## ART. 2.

1. La liquidazione dei danni morali e materiali spetta al prefetto della provin-

cia dove è stato consumato l'atto terroristico.

2. Per fatti che coinvolgono navi o aereomobili è competente il prefetto dell'ultimo scalo marittimo o aereo del mezzo.

#### ART. 3.

1. La domanda per la richiesta di surroga dello Stato, può essere presentata quando il fatto terroristico, mafioso o camorristico è comprovato, anche se gli autori sono ignoti.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, notifica agli autori dell'attentato, se noti, ed alla avvocatura dello Stato, copia della domanda con invito a comparire di persona o tramite rappresentante, e convoca gli interessati a data fissa.

#### ART. 4.

1. Nelle more della convocazione il prefetto fa accertare dalla questura territorialmente competente in relazione alla residenza o al domicilio dell'istante, se la vittima, i suoi eredi o gli enti ricorrenti, siano o meno estranei ad organizzazioni terroristiche, mafiose, camorristiche o malavitose in genere.

#### ART. 5.

1. Nella prima riunione, il prefetto, accertata la legittimità della costituzione delle parti, affida l'incarico all'ufficio liquidazione danni di una compagnia di assicurazione, da lui stesso indicata, per la quantificazione dei danni.

#### ART. 6.

1. Entro trenta giorni dalla commissione dell'incarico, il perito o i periti depositano le rispettive relazioni ed il pre-

fetto fissa la data per la discussione delle risultanze, anche in contraddittorio.

2. Esaurita la discussione, il prefetto decide.

#### ART. 7.

1. Il decreto, con la indicazione della somma da liquidare, o con la decisione negativa, è notificato a tutte le parti interessate.

2. Contestualmente alla liquidazione, il prefetto, tramite le intendenze di finanza territorialmente competenti, provvede alla iscrizione di ipoteca privilegiata sui beni immobili e su quelli iscritti a pubblici registri, di proprietà degli imputati o condannati quali autori dell'atto terroristico, oppure dei mandanti, ed assume le altre opportune garanzie sui beni mobili e liquidi per la rivalsa dello Stato, sino alla concorrenza dell'ammontare della liquidazione maggiorata di un quinto.

#### ART. 8.

1. L'avente diritto alla liquidazione, se non ritiene di accettare l'importo stabilito dal prefetto, o la persona che è stata esclusa dal procedimento liquidatorio in quanto non estraneo ad organizzazioni terroristiche, mafiose, camorristiche o malavitose, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica del decreto, di ricorrere al pretore competente per territorio, secondo il rito del lavoro.

2. Il pretore, sentite le parti in camera di consiglio, decide con sentenza provvisoriamente esecutiva sull'ammontare della liquidazione e sulla eventuale ammissione al procedimento davanti al prefetto, della persona esclusa.

#### ART. 9.

1. L'intendenza di finanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del decreto del prefetto che dispone la liquidazione, emette il mandato di pagamento.